



L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di dicembre presso la sede di del Comune di San Rocco al Porto, in qualità di Comune referente

### **TRA**

1 - Il Comune di San Rocco al Porto, in persona del Sindaco Pasquale Mazzocchi, domiciliato per la sua carica in San Rocco al Porto, Piazza della Vittoria 3 - il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 59 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il Comune di Guardamiglio, in persona del Sindaco Elia Bergamaschi, domiciliato per la sua carica in Guardamiglio a, Via Cavour, 14, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 52 del 28.11.2014, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 - Il Comune di Caselle Landi, in persona del Sindaco Piero Luigi Bianchi, domiciliato per la sua carica in Caselle Landi, Viale IV Novembre, 20, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 48 del 27.11.2014 esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI**

##### **TITOLO I**

##### **OGGETTO, FINALITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE**

##### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. I Comuni di San Rocco al Porto, Guardamiglio e Caselle Landi, stipulano la presente Convenzione che regola i reciproci rapporti, al fine di svolgere, in forma associata e coordinata, le funzioni fondamentali, come descritte e articolate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. E' individuato, quale Ente referente della Convenzione, il Comune di San Rocco al Porto.

##### **Articolo 2**

##### **Finalità**

1. La presente Convenzione ha, nello specifico, lo scopo di realizzare la gestione integrata delle sopradette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale degli Enti associati, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni in favore dei cittadini.
2. In particolare, le finalità che essa intende conseguire sono le seguenti:
  - a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;

- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, per la crescita e l'integrazione delle professionalità;
- f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

1. La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione ed ha una durata di CINQUE anni dalla sua sottoscrizione; essa potrà essere prorogata con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza.
2. La presente Convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti, con la decorrenza, comunque, dell'ultima deliberazione consiliare adottata.
3. È consentito, altresì, il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a mesi sei, inviato all'Ente referente e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso è, però, inammissibile nel caso in cui esso determini il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata.
4. Non è, comunque, consentito il recesso parziale.
5. In caso di recesso del Comune referente, il preavviso va trasmesso a tutti gli altri Comuni convenzionati.

## **TITOLO II**

### **ORGANISMI E STRUTTURE DI GESTIONE**

#### **Articolo 4**

##### **Conferenza dei Sindaci**

1. I Comuni sopra elencati erogano i servizi ed esercitano le funzioni previste utilizzando personale e mezzi propri, ovvero ricorrendo all'appalto o alle altre forme di gestione ammesse, secondo i programmi stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai commi successivi.
2. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori della presente Convenzione, la cui sede di convocazione è, di norma, il Comune di San Rocco al Porto, essendo individuato tale Comune quale Ente referente della Convenzione.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla Conferenza medesima, secondo le modalità e alle condizioni dalla stessa definite. La prima convocazione è effettuata dal Sindaco di San Rocco al Porto, in quanto Comune referente della Convenzione.
4. Alla conferenza sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) definizione dell'organizzazione dell'ufficio comune secondo le norme della presente convenzione e le norme di organizzazione adottate;
  - b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente Convenzione, compreso l'utilizzo degli eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
  - c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle eventuali controversie;
  - d) approvazione della programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune e del rendiconto di gestione;
  - e) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando sia opportuno a valutazione del Presidente oppure ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei componenti e le decisioni vengono assunte a voti unanimi.
6. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i responsabili dell'Ufficio Comune, i Segretari Comunali e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
7. La Conferenza ha un Segretario, scelto tra i Segretari dei Comuni associati.

8. I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono, nell'esercizio proprio della gestione associata, l'attuazione di strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

#### **Articolo 5**

##### Programmazione di attività e gestione economico-finanziaria

1. La Conferenza dei Sindaci delibera annualmente ed aggiorna in corso di esercizio la programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune. Essa contiene:
  - a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata;
  - b) gli indirizzi relativi all'identificazione delle priorità degli interventi e delle attività propri di ogni comune e le modalità di raccordo tra le diverse attività previste;
  - c) la proposta di riparto delle spese, ovvero delle eventuali entrate.
2. Una volta approvati gli atti di programmazione e di riparto, essi vengono trasmessi agli Enti associati per i relativi adempimenti e costituiscono il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di programmazione gestionale.
3. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo d'incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente Convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.
4. Riguardo alla determinazione della spesa del personale, ciascun Ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Conferenza dei Sindaci adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune.
5. Il rendiconto annuale di attività dell'Ufficio Comune è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.
6. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti.

#### **Articolo 6**

##### Ufficio Comune

1. E' costituito l'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione. Esso ha quale sede di riferimento il Comune di San Rocco al Porto, in quanto Ente referente della presente Convenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Comune utilizza il personale degli Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della categoria contrattuale d'appartenenza e, per quanto possibile, in coerenza con il profilo professionale d'inquadramento. Tali figure sono assegnate all'Ufficio Comune secondo le modalità e alle condizioni definite dalla Conferenza dei Sindaci.
3. L'Ufficio Comune è articolato in servizi cui sono affidate le competenze gestionali relative alle funzioni oggetto della presente Convenzione, organizzati per omogeneità di materia e con una distribuzione equilibrata delle responsabilità. La Conferenza dei Sindaci individua i relativi responsabili, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione. Le medesime norme stabiliscono le modalità di assegnazione ai servizi del restante personale utilizzato dall'Ufficio Comune.
4. Ai servizi così costituiti è affidato:
  - a) lo svolgimento in forma associata e coordinata, per conto dei Comuni aderenti, dei compiti relativi alle funzioni di cui alla presente Convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti;
  - b) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nella programmazione dei Comuni aderenti o di quella sviluppata congiuntamente in sede di Conferenza dei Sindaci;
  - c) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
5. Può essere prevista l'individuazione di un organismo di coordinamento dell'Ufficio Comune. Il titolare di tale organismo, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione, coordina l'attività dell'Ufficio Comune, in funzione della realizzazione dei compiti indicati dal presente articolo.

6. Al responsabile di servizio sono affidati, compiti gestionali, cui lo stesso provvederà anche mediante l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, compresi quelli finali a rilevanza esterna.
7. La Conferenza dei Sindaci adotta i fondamentali atti di funzionamento e organizzazione dell'Ufficio Comune e, in particolare, specifiche norme di organizzazione concernenti la definizione dell'assetto strutturale, l'individuazione dei servizi e i criteri di nomina delle relative figure di responsabilità, nonché le modalità di assegnazione e di impiego del personale. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, l'allegato "B" alla presente convenzione definisce le prime norme di funzionamento ed organizzazione dell'Ufficio Comune. Esse potranno essere modificate o integrate dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto, comunque, dei criteri generali definiti dalla presente Convenzione.
8. L'attività del personale assegnato all'Ufficio Comune può essere svolta anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici, che consentano il raccordo tra gli operatori anche senza spostamento dall'originario luogo di lavoro. Tali modalità sono comunque definite dal competente responsabile di servizio.

#### **Articolo 7**

##### Centrale unica di committenza

1. Quando non siano state attivate altre forme di esercizio della Centrale Unica di Committenza, l'Ufficio Comune della Convenzione costituisce la Centrale unica di committenza dei Comuni associati.

#### **Articolo 8**

##### Norme specifiche per la gestione associata della Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale

1. Il territorio dei Comuni della Convenzione, ai sensi della Legge n. 65/86, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
2. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, il personale della polizia locale riveste la qualità di cui all'articolo 5 della predetta Legge n. 65/86.
3. Atti, accertamenti e provvedimenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Convenzione, con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei Comuni convenzionati, previa Comunicazione del provvedimento al Prefetto e agli altri Sindaci.
5. Presso ciascun Ente è garantita l'apertura di uno sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza.
6. Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.
7. L'Ufficio Comune di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.
8. Saranno resi disponibili per il servizio associato i collegamenti e/o gli accessi funzionali al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni.
9. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati a titolo di comodato al servizio associato di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza.
10. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Convenzione, sono automaticamente riconsegnati al Comune proprietario.
11. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato e le relative modalità e condizioni saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche i conseguenti effetti nei casi di scioglimento della Convenzione o di recesso dei Comuni aderenti.
12. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune nel cui territorio è accertata la violazione.
13. Le modalità di gestione dei connessi procedimenti, fino alla loro completa definizione, saranno stabilite dal piano annuale delle attività, in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure.

**TITOLO III**  
**RIPARTO DEI COSTI DI GESTIONE**

**Articolo 9**

Riparto dei costi di gestione relativi alle funzioni associate

1. A seguito dell'approvazione del programma di attività da parte della Conferenza dei Sindaci, i competenti servizi dell'ufficio comune provvedono a ripartire i costi comuni relativi alle funzioni di cui alla presente convenzione, tra gli Enti associati, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, definiti utilizzando parametri variabili, anche in ragione della tipologia della funzione e del numero degli abitanti, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.
2. Con le decisioni di cui al comma precedente sono pure definite le condizioni per l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni associate, già di proprietà degli enti aderenti, nonché le modalità per l'acquisizione di nuovi strumenti e dotazioni, i meccanismi di riparto dei relativi costi e le conseguenze nel caso di scioglimento o recesso dalla Convenzione.
3. In carenza delle decisioni di cui al comma 1, troverà automatica applicazione il meccanismo del riparto dei costi sulla base della popolazione di ciascun Comune, come rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 10**

Norme finali

1. Al Comune referente, per le attività generali svolte per l'attuazione della presente Convenzione, viene riconosciuto un eventuale compenso determinato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella "B" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., composto da n.5 pagine dall'Allegato A e Allegato B.

Comune di San Rocco al Porto	F.to digitalmente
Sindaco Pasquale Mazzocchi	Pasquale Mazzocchi
Comune di Guardamiglio	F.to digitalmente
Sindaco Elia Bergamaschi	Elia Bergamaschi
Comune di Caselle Landi	F.to digitalmente
Sindaco Piero Luigi Bianchi	Piero Luigi Bianchi